



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO.**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 9 dicembre 2019)

COMUNE DI VIBO ALENTIA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Scopo del regolamento
- Art. 3 - Potestà regolamentare

TITOLO II

PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

- Art. 4 - Presupposto oggettivo dell'imposta
- Art. 5 - Presupposto soggettivo dell'imposta
- Art. 6 - Misura dell'imposta
- Art. 7 - Esenzioni

TITOLO III

GESTIONE DELL'IMPOSTA

- Art. 8 - Deliberazioni
- Art. 9 - Responsabile dell'entrata

TITOLO IV

RISCOSSIONE

- Art. 10 - Versamento dell'imposta
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 - Obblighi del gestore delle strutture ricettive
- Art. 13 - Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno

TITOLO V

VERIFICHE E CONTROLLI

- Art. 14 - Verifiche e controlli
- Art. 15 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento

Art. 16 - Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

Art. 17 - Contenzioso

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Verifiche e controlli e finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2

Scopo del regolamento

1. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura della tassa, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.

2. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.

3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 3

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

TITOLO II
PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 4

Presupposto oggettivo dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti che avvengono nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Vibo Valentia.
2. Le strutture ricettive per le quali è dovuta l'imposta di soggiorno sono indicate nella tabella che riporta le tariffe da applicare per ogni singola struttura, come riportate al successivo articolo 6.

Art. 5

Presupposto soggettivo dell'imposta

1. I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 4, presenti sul territorio del Comune di Vibo Valentia e non sono residenti nel Comune stesso.

Art. 6

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta viene graduata e commisurata sulla base della tipologia della struttura ricettiva ed in rapporto al prezzo praticato. In particolare sono applicate le seguenti misure della tassa. **La misura dell'imposta è determinata con delibera della Giunta Comunale.**
2. L'imposta è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle suddette strutture per ogni giorno di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni disciplinate al successivo articolo. **Per il periodo superiore al 15° giorno di permanenza l'imposta non è dovuta.**
3. Per qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine all'applicazione del tributo, il Comune provvederà ad informare preventivamente le strutture ricettive ogni modifica attinente alla misura ed alla modalità di applicazione dello stesso.

Art. 7

Esenzioni

1. Al pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti.
 - a) i minori **di anni 10.**
 - b) **(lettera eliminata con emendamento)**
 - c) i soggetti portatori di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n.104 del 1992.
 - e) **gli ospiti alloggiati nelle strutture ricettive per motivi di calamità naturali o stati di necessità familiari.**

2. (comma eliminato con emendamento)

3. Per beneficiare dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c) l'interessato deve presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui deve indicare le proprie generalità, la data ed il luogo del verbale della Commissione medica che ha proceduto al riconoscimento della condizione di handicap.

TITOLO III

GESTIONE DELLA TASSA

Art. 8

Deliberazioni

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'imposta di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del presente regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni, mentre competente alla Giunta comunale approvare la misura delle tariffe.
3. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 9

Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza, tenendo conto che:
 - a. il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
 - b. il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179, del D.Lgs. n. 267/00, entro i dieci successivi all'accertamento medesimo.
3. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

TITOLO IV

RISCOSSIONE

Art. 10

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Vibo Valentia devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.
2. Il gestore rilascia apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive.
3. L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva, obbligato alla rendicontazione periodica degli incassi, nonché alla compilazione ed alla trasmissione del "modello 21" entro il mese di gennaio successivo all'anno d'imposta.
4. Il versamento al Comune di Vibo Valentia potrà essere eseguito, entro venti giorni dalla fine di ciascun mese in cui è avvenuto l'incasso, con le seguenti modalità:
 - a. mediante versamento agli sportelli della tesoreria comunale,
 - b. mediante bonifico bancario,
 - c. mediante contò corrente postale,

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il competente ufficio non provvederà a rimborsare le somme di importi pari od inferiore ad euro venti.

Art. 12

Obblighi del gestore delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare al Comune, mediante la compilazione di apposito modello, il numero di coloro che hanno alloggiato presso le proprie strutture, specificando il periodo di permanenza e la tariffa applicata.
2. La trasmissione del modello sopra richiamato potrà avvenire sia a mezzo posta, posta certificata, via fax o mediante consegna a mano, entro il giorno venti del mese successivo a quello a cui si riferisce il modello consegnato.
3. Nel caso di consegna via posta, fa fede la data di spedizione.
- 4. Gli esercenti hanno l'obbligo di esporre al pubblico le tariffe dell'imposta adottate dal Comune.**

Art. 13

Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno

1. Il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare a coloro che hanno alloggiato in queste, apposita ricevuta nominativa quietanzata in cui viene riportato l'importo incassato a titolo di imposta di soggiorno.
2. In alternativa può essere emessa regolare fattura pari all'importo dell'imposta di soggiorno applicata specificando che si tratta di "operazione fuori campo I.V.A."

TITOLO V

CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art. 14

Verifiche e controlli

1. I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.
2. Le verifiche riguarderanno inoltre la bontà delle dichiarazioni pervenute sui modelli che devono essere predisposti in ottemperanza a quanto stabilito dal precedente articolo 12.
3. Per l'attività di accertamento del tributo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 162 e 163, della Legge 27 dicembre 1996, n. 296.
4. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.
5. Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

Art. 15

Sanzioni per omesso o tardivo versamento

1. Le violazioni al presente regolamento sia da parte delle strutture ricettive, sia da parte dei soggetti passivi, sono assoggettate alle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni tributarie, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di omesso, totale o parziale versamento, del tributo, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in adesione ai criteri dettati dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. In caso di tardivo versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13, del decreto legislativo n. 471 del 1997,

4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 2 ed al comma 3, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

5. In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento nei termini di legge, si provvederà alla riscossione coattiva.

Art. 16

Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

1. Nell'ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione periodica dei dati relativi all'imposta di soggiorno, da parte dei gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquanta per ogni comunicazione omessa o incompleta o infedele.

2. Ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 per le violazioni ai regolamenti comunali.

3. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17

Contenzioso

1. Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020.